



COMUNE DI VIGNANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 4 del 05/04/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla Prima convocazione odierna Ordinaria in seduta pubblica, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Sigg.:

CONSIGLIERI	P	A
1 – GRATTAROLA Federico Presidente del Consiglio	X	
2 – GRASELLI Vincenzo	X	
3 – GNISCI Enrico	X	
4 – OLIVIERI Cristina	X	
5 – STEFANUCCI Tullio	X	
6 – MENGARELLI Marco	X	
7 – CAPOTOSTI Silvia	X	
8 – FOCETTI Eraldo	X	

Presenti N. 8

Assenti N. 0

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio GRATTAROLA Federico– Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Di Lauro.

La seduta è Pubblica:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 06.08.2014;

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- **VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art.1, comma 37

lettera A) della legge n. 205 del 27/12/2017, il quale sospende per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

- *26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Richiamate le proprie deliberazioni n. 30 del 29.07.2015 per l'anno di imposta 2015, n. 13 del 28.04.2016 per l'anno 2016, n. 14 del 30.03.2017 per l'anno di imposta 2017;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia:

Di prendere atto che:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art.1, comma 37 lettera A) della legge n. 205 del 27/12/2017, il quale sospende per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Di confermare, conseguentemente, **L'ALIQUOTA TASI per l'anno 2018 pari a €.** **0 (zero)**;

Di stimare in €. 0 (zero) il gettito della TASI;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d. L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011);

Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito istituzionale del Comune (www.comune.vignanello.vt.it);

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 05/04/2018

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Ida Di Lauro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

GRATTAROLA Federico

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna mediante inserimento di file che la riproduce anastaticamente all' Albo pretorio on line sul sito Web di questo Comune: www.comunedivignanello.eu. Il file rimarrà liberamente accessibile sul sito per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 del T.U.E.L N. 267/2000).

Il Responsabile della Pubblicazione

Data 12-apr-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Ida Di Lauro
